



Ministero dei Lavori Pubblici

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n.1899

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 1 giugno 2001 presentata dalla Società Autostrade S.p.A. con sede in Via A. Bergamini, 50 – Roma, integrata con successive note, intesa ad ottenere l'omologazione di un sistema denominato Sistema Video "RIT" (Ripresa Immagini Targhe) per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n. 294 reso nell'adunanza del 12 dicembre 2001 con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del dispositivo denominato Sistema Video "RIT" con prescrizioni;

VISTA la dichiarazione n. 2771/02, in data 13 marzo 2002, della Società Autostrade S.p.A. in risposta alle prescrizioni contenute nel suddetto voto, che si ritiene esaustiva;

DECRETA

Art. 1 - E' omologato il sistema denominato Sistema Video "RIT" (Ripresa Immagini Targhe) della Società Autostrade S.p.A., per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi.

Art. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso e manutenzione nella versione inviata a questo Ispettorato dalla Società Autostrade S.p.A. in data 1 giugno 2001, aggiornato con le relative integrazioni.

Art. 4 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero-Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Art. 5 - Un secondo esemplare del prototipo del sistema denominato Sistema Video "RIT" munito degli estremi di identificazione di cui all'art. 4 dovrà essere conservato e mantenuto in perfetta efficienza presso la sede della Società Autostrade S.p.A..

Roma, 5.4.02

IL CAPO DELL'ISPettorATO
(Dott.Ing. Pasquale CIALDINI)